

Numero della Proposta

127

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. gbre 1861
dal Ministro delle Marinaria

Modificazioni alla legge del 28. Luglio 1861 sulla
leva di mare

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marineria

(MENABREA)

nella tornata del 21 novembre 1861

Modificazioni alla legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare.

La Commissione da voi eletta, la quale nel primo periodo dell'attuale Sessione parlamentare tolse ad esame il progetto di legge sulla leva di mare che era stato già discusso nell'Aula del Senato, consigliava alcune modificazioni che il Ministero avrebbe volontieri accolte, se non fosse stato il timore che la legge, dopo il vostro voto, più non potesse ottenere una seconda volta l'approvazione dell'altro Consesso innanzi alla proroga della Sessione.

La Camera volle tener conto della posizione in cui il Ministero trovavasi, e però si tenne paga della promessa che alla riconvocazione del Parlamento il Governo avrebbe presentato un progetto di legge per introdurre nel primo le variazioni che la Commissione proponeva.

Memore dello assunto impegno, io vi presento oggi il disegno di legge, col quale non solo si propone d'introdurre nella legge sulla leva di mare testé pubblicata le varie proposte della vostra Commissione, ma si profitta dell'occasione per additare alcuni miglioramenti che a questa legge potrebbonsi arrecare ed intorno ai quali io vi espongo qui appresso le ragioni che li hanno consigliati.

Gli articoli 10 e 11 della legge stabiliscono che il termine utile per comprovare il diritto di far parte della leva di mare è fissato al primo giorno dell'anno entro cui l'iscritto ma-

(127)

rittimo compie il vigesimo primo di sua età, ed è ristretto al decimo giorno dalla pubblicazione dell'ordine della leva di terra, quando questa avvenga anteriormente all'anno in cui l'inscritto compie l'età ora detta. In questo caso, giusta l'articolo 12, l'inscritto che trovisi assente in navigazione può essere richiamato dalla leva di terra quando esista la presunzione legale dell'acquisto del prescritto esercizio nelle arti marittime. Ora perchè non concedere ugual favore a colui che trovasi in corso di navigazione al principio dell'anno entro cui egli compie il vigesimo primo di età, purchè si osservi la regola di cautela portata dall'articolo 15, il quale stabilisce aversi la presunzione dello acquisto della navigazione allora soltanto quando dopo l'ultimo imbarco sia trascorso un tempo sufficiente per potere acquistare la navigazione di cui l'inscritto dovesse ancora far prova?

La modificazione dell'articolo 15 è una semplice correzione di citazione d'articoli.

È detto all'articolo 47 che il volontario nel caso previsto dall'articolo 97, quando, cioè, egli serve in tempo di guerra per la sola durata di essa, non tramanda il diritto ad esenzione. La vostra Commissione propose di aggiungere il caso in cui il volontario serve, giusta l'articolo 99, in qualità di novizio o mozzo, per evitare che un giovanetto appena trilustre, il quale non ha un assoluto obbligo di rimanere al servizio, e può essere, a giudizio del comando del corpo, licenziato, o dai parenti ritirato dalla scuola navale, venga pel solo fatto dell'ammissione a quella scuola a tramandare nella famiglia gli stessi diritti che procaccia la presenza sotto le armi di un membro di essa arròlato per una ferma normale. Non poteva esitare il Ministero ad accettare l'aggiunta; ha trovato però necessario di formularla in altri termini, affinchè, volendo ovviare ad uno inconveniente che tornava a danno del servizio militare, non si andasse incontro ad un altro forse più grave a danno delle famiglie degli inscritti di leva; infatti, mentre non era ragionevole che un novizio o mozzo, quando trovasi in età non ancora soggetto alla disciplina militare nè obbligato ad una ferma di servizio invariabile, tramandas il diritto di cui è parola, sommamente ingiusto sarebbe il privare di questo diritto la famiglia del giovine ammesso nella regia marina come novizio o mozzo, allorchè egli ha raggiunto il 17° anno di età e trovasi avere irrevocabilmente incontrato la ferma speciale di otto anni continui decorrendi dal suo 21° anno d'età.

Per questa considerazione io propongo che il numero 1° dell'articolo 47 su cui cade la modificazione termini così: « o non serve nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano, di assoldato, di surrogato ordinario, o di volontario nei casi previsti dagli articoli 97 e 99, purchè nel caso previsto da quest'ultimo

« articolo il giovine non abbia compiuto l'anno diciassettesimo di età. » (127)

Di semplice dizione è la variante che si propone agli articoli 57 e 58, ed è intesa a comprendere nel provvedimento in modo ben chiaro tutti coloro che si trovano avere un grado mediano tra il sotto-ufficiale ed il marinaro od operaio, un grado cioè corrispondente a quello di caporale nell'esercito, e che non può intendersi compreso sotto la denominazione di sotto-ufficiale, la quale abbraccia soltanto i gradi corrispondenti a sergente.

Nell'articolo 59 trattasi di correggere la citazione, sostituendo all'articolo 58 il 57, a cui veramente vuolsi riferito l'articolo 59.

La modificazione dell'articolo 61 in favore dei nocchieri è giustificata abbastanza dalle ragioni esposte dalla Commissione della Camera nella relazione che precede il progetto della legge organica sulla leva di mare. Solo mi occorre avvertire essere stata variata la frase, restando intatto il concetto, che si è reso forse più chiaro, come si può vedere confrontando le due redazioni.

La legge sul reclutamento dell'esercito ha stabilito che il premio di surrogazione da accordarsi agli assoldati, ossia a quei militari i quali si obbligano a prestare servizio in luogo di altri che se ne liberarono mediante il versamento di una determinata somma, sia per intero versato nella cassa dei depositi e prestiti tranne lire cento per la massa individuale, e vi rimanga fino a che il militare non cessi dal servizio attivo o non passi ufficiale. La legge sulla leva di mare cercò di conciliare gli interessi del soldato all'atto che riceve lo assoldamento con quelli all'atto del suo ritiro o della sua promozione; eppure, mentre la disposizione dell'articolo 75 fa sì che il militare ritirandosi dal servizio e venendo promosso ufficiale trovi in possesso di un capitale per sopperire agli improvvisi bisogni derivanti dalla mutata condizione (come volle appunto la legge sulla leva di terra all'articolo 124), essa permette ad un tempo che il militare appena assoldato si abbia a propria disposizione una parte del premio onde sopperire a suoi bisogni presenti, dai quali talora egli viene indotto ad implorare l'assoldamento.

La vostra Commissione volle andare più in là, e dell'ammonitare dei tre quarti del premio versati nella cassa dei depositi e prestiti propose si permettesse talvolta il ritiro di una metà, a giudizio del Ministero. La Camera parve disposta ad introdurre quest'aggiunta nella legge, ed il Ministero, non meno di essa convinto, per le ragioni che allora si dissero, che il rendere meno assoluto il divieto di ritirare il credito prima del termine normale possa avere utili risultati e non sia da te-

(127)

mere che con ciò si venga a rallentare il freno alle diserzioni, purché il Governo usi con cautela della facoltà che gli è data, ha in quel senso modificato l'articolo 74. E poichè si trattava di rivedere le disposizioni sui premii di surrogazione, io credevo di dare un carattere di maggiore stabilità all'articolo 73, togliendone la specificazione della misura del fondo da prelevarsi, in conto della massa, sul premio d'assoldamento, che, sull'esempio della legge per la leva di terra, vi era fissato in lire 100, mentre col mutare del corredo del soldato può andare soggetto a variazioni, come oggi appunto se ne appalesa la necessità.

Il Ministero nel proporre l'articolo 99 ed il Parlamento nell'approvarlo intesero di erigere in legge l'istituzione della scuola navale dei novizi marinai e dei mozzi, che sebbene conti pochi anni di fondazione, comincia a dare eccellenti frutti e promette di superare il risultato che si attendeva da essa quando nell'anno 1858 venne costituita. Sull'esempio della scuola navale il Ministero pensò a costituire quella dei novizi operai, la quale formerà i macchinisti per le navi vaporiere, togliendoci così dalla necessità di ricercarli presso gli stranieri.

La modifica che col presente progetto si propone all'articolo 92 tende a mettere in legge anche questa seconda istituzione e nel tempo stesso a lasciare una maggior larghezza al Governo nel determinare l'età dell'ammissione, onde la legge stessa vada il meno possibile soggetta ad essere ritoccata, come avviene ognqualvolta essa si occupa delle cose minime.

L'articolo 404 determina nell'ultimo capoverso quali persone debbano contrarre la ferma speciale. Ivi non si fa cenno degli assoldati, sebbene il complesso della legge escluda ogni dubbio a loro riguardo, impérocchè, anche senza tener conto della circostanza che costoro non sono compresi tra quelli a cui è riservata la ferma ordinaria, solo che si faccia ricorso all'articolo 61 che parla dell'età degli assoldati si attingerà la convinzione dell'obbligo della ferma speciale per questi, non potendosi ragionevolmente supporre che la legge abbia ammesso che la persona assoldata in altri vece presti un servizio di minor durata di quello che la legge stessa richiedeva a colui che con quel mezzo se ne è liberato. Ritenuto infatti che gli iscritti marittimi sono in dovere di prestare un effettivo servizio nella flotta dall'età di ventun anno fino ai venticinque e di andarne poscia in congedo illimitato fino agli anni quaranta, coll'obbligo di ritornare sotto le insegne quante volte si faccia appello alle armi, egli è ovvio che quel militare, il quale all'età di trentacinque anni subentra agli obblighi di un giovine di ventuno, contragga la ferma speciale di otto anni di servizio continuo, poichè

l'età sua non gli consente di contrarre la ferma ordinaria distinta nei due periodi sopra detti.

Credo con ciò abbastanza giustificata l'aggiunta che si propone della parola *assoldati*.

Il predetto articolo 101 stabilisce al paragrafo primo che la ferma decorre dal giorno dello arrolamento; l'articolo 102 fa una eccezione a riguardo di coloro che si arrolano volontariamente prima del ventunesimo anno di età, pei quali la ferma non decorre che da tale anno. Per togliere il dubbio che gli arrolati in età minore dei ventun anni possano comecchessia pretendere di essere congedati nel tempo intermedio dall'arrolamento alla decorrenza della ferma, e perchè il disposto dall'articolo 102 non sembri una contraddizione di ciò che in termini assoluti dispone il suddetto primo paragrafo dello articolo 101, viene proposto d'inserirlo in questo un richiamo verso l'articolo 102 e di aggiungere a questo secondo articolo un capoverso inteso a raffermare l'obbligo dei volontari a servire in attesa del giorno della decorrenza della ferma contratta.

Infino a che la scuola dei novizi operai non somministri un numero di macchinisti sufficiente al bisogno del naviglio a vapore, converrà ricorrere alla marina mercantile; e così ogni qual volta occorresse uno straordinario bisogno di macchinisti. Per facilitarne il reclutamento si propone, con un'aggiunta all'articolo 104, di permetterne l'ingaggio per soli tre anni al paro dei militari che hanno terminata la ferma.

Una più essenziale modifica viene suggerita all'articolo 106. Col secondo capoverso di questo articolo si mandano incorporare per dieci anni tutti quelli che, ammessi al servizio dello Stato per apparire l'arte dei macchinisti, non riuscissero, sia per cattiva condotta che per incapacità, ad ottenere il grado di allievo macchinista. La conversione della ferma da otto a dieci anni equivale ad una pena di due anni di servizio, che verrebbe inflitta a giudicio del comando del corpo. Ciò sembrerebbe in primo luogo contrario allo spirito della legge, che non impone ad alcuno le ferme speciali; in secondo luogo, considerato come una punizione, l'aumento di servizio uscirebbe dalla sfera della competenza del comando del corpo, e potrebbe apparire ingiusto nell'applicazione a quelli che per incapacità non potevano progredire. La soppressione di questo capoverso lascia invece che quegli, il quale per una ragione qualunque non merita avanzamento, termini la ferma per cui si è obbligato, senza godere dei vantaggi che ne ha sperato, e si rimanga nei posti subalterni dei semplici lavoranti, oltre al subire i castighi che a termini dei regolamenti di disciplina la sua condotta riprovevole gli attirasse.

Inoltre, essendo le ripetizioni nelle leggi più dannose che

(127) operaio può, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arrolamento risulti:

1º Figlio primogenito di vedova; purchè non abbia un fratello abile al lavoro, e maggiore di 16 anni;

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessagesimo anno di sua età;

3º Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4º Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di ayola vedova;

5º Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

(L'art. 58.) Il graduato di bassa forza, il marinaro ed operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compita l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando, in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene, risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16.

(L'art. 59.) Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo 57 i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sebbene graziati.

(L'art. 61.) Gli individui di bassa forza, a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio in qualità di assoldati anziani, purchè:

1º Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma, se marinai od operai; di anni 40, se graduati e marinai fuochisti, potendo il limite dell'età, in quanto ai nocchieri, esser portato ai 45 anni per decreto ministeriale;

2º Siano di buona condotta;

3º Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

(L'art. 73.) Il premio è così ripartito: un quarto, dedottovi l'ammontare del fondo per primo corredò, è lasciato a disposizione dell'assoldato; la rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato, in conformità della legge sulla cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arrolamento.

(L'art. 74.) Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1º Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

2º Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentaneo;

3º Se siano promossi ufficiali.

In circostanze speciali di famiglia dell'assoldato potrà il

Ministero autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la metà.

(127)

In caso di morte dell'assoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

(L'art. 99.) È ammesso l'arrolamento volontario, in qualità di mozzi e di novizi marinai ed operai, dei giovani in età inferiore a quella indicata nell'articolo 94, purchè riuniscano le condizioni determinate dal regolamento.

(L'art. 101.) La ferma di servizio è di due specie: ordinaria, cioè, e speciale; entrambe cominciano dal giorno dell'arrolamento, salvo il disposto dell'articolo 102 in quanto alla ferma dei volontari arrolati prima del ventunesimo anno d'età.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arrolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno d'età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi, ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni, e si compie per intiero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arrolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già inscritti per farnè parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari, gli assoldati ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arrolassero prima di essere inscritti sulle liste per la leva di mare.

(L'art. 102.) La ferma dei volontari arrolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo d'età decorre dal 1° gennaio di quest'anno; ma essi sono inoltre obbligati a rimanere sotto le armi per tutto il tempo anteriore all'anno in cui compiono il loro ventunesimo.

(L'art. 104.) I militari che hanno compiuta la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Uguale facoltà è fatta per i macchinisti presi al di fuori degli allievi.

(L'art. 106.) I novizi operai che presero servizio nella marina militare per apprendere l'arte del macchinista dovranno, nel loro passaggio a macchinisti, contrarre l'obbligo di servire per sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

(L'art. 107.) Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sotto-ufficiali e gli altri individui di bassa forza sono provvisti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarne una nuova.

(L'art. 109.) È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei mozzi e dei novizi per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di 17 anni; giunti a questa età i mozzi e novizi contraggono la ferma speciale al paro dei volontari, di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 101.

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

76.
123

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marineria

(MENABREA)

nella tornata del 21 novembre 1861

Modificazioni alla legge 28 luglio 1864 sulla leva di mare.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uffizio	1-	<i>Fricci Gio</i>	COSTITUZIONE
"	2-	<i>Probecchi Giuseppe</i>	
"	3-	<i>Fricci Vincenzo</i>	Presidente <i>Fricci Vincenzo</i>
"	4-	<i>Frigerio</i>	
"	5-	<i>Moratti</i>	Segretario
"	6-	<i>Caprioli</i>	
"	7-	<i>Pescetto</i>	Relatore
"	8-	<i>Mattei Bettino</i>	
"	9-	<i>Scriagli</i>	

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

Corino, addi 19. luglio 1862. 322

SEGRETERIA

N^o 779.

Risposta a lettera del

N^o.

OGGETTO

Documenti annessi

D'Ordine Del Presidente Della Camera il
sottoscritto ha l'onore di comunicare all'on-
orevole Signor Deputato Vincenzo Ricci la
qui unita istanza Del Ministro Della
Marina per la sollecita discussione del progetto
di legge per modificazioni e aggiunte alla
legge organica sulla leva d'uore con-
preghiera di far conoscere quali siano
in proposito le intenzioni Della commissione
di Reggimento presieduta Dalla S. P. G. M.

Bordigherio
Galletto
Patti e della Legge

Al Sig. Deputato Ricci Vincenzo.

MINISTERO DELLA MARINA

Divisione assunzione marittima /
Sextione 2.^a

N^o 2773.

Risposta al Foglio
del " " 1861.

Indicare nel Riconcilio la Divisione e
la Sextione; la data ed il numero del presente.

OGGETTO

Pregherà per la sollecita
disuiscione del progetto
di legge per modificazioni
ed aggiunte alla legge or-
ganica sulla leva di mare.

Prudente Nicci Vianay

Alla Presidentra
della Camera dei Deputati

Corino, addì 18. Luglio 1862.

20/7

Nella tornata del

21. novembre 1861. il Ministro
della Marineria che mi ha pre-
ceduto presentava alla Camera
un progetto inteso ad introdurre
alcune modificazioni nella
legge sulla leva di mare.

Al quale un secondo ne
teneva dietro il 26. febbrajo 1862,
quale continuazione del primo.

Essimate le proposte di
un tal disegno di legge, non ho
esitato ad aderirvi, sia perché
riconoscessi come per esse un
maggiore perfezionamento ne-
venisse alle disposizioni che re-
golano la leva marittima,
sia ancora perché vi scorgessi
la soddisfazione di un voto
 espresso nel parlamento, al-
lorche, disuertendosi la legge
organica del 28. luglio 1861,

3

si additarono alcuni emendamenti i quali non vi furono introdotti per concorde desiderio del Governo e del Parlamento di non frapporre ritardo all'attuazione di una legge già votata dal Senato e di cui si sentiva troppo urgente il bisogno.

Sebbene tanto tempo sia trascorso dalla presentazione di quelle proposte non mi risulta che la Commissione incaricata dalla Camera di esaminarle abbia dato la sua relazione, sicché possono essere poste all'ordine del giorno per la discussione.

Eppure esse sono tali da non dover farsi dilazionare l'approvazione, troppo importando di rimuovere diverse inerzie a cui la legge 28. luglio da luogo, e colmare varie lacune che vi si incontrano, ora


tanto più che in applicazione
dell'art. 145. della stessa occorre
di procedere alla chiamata
delle classi degli ascritti ma-
rittimi dal 1822. al 1839. al
quale scopo ordini già furo-
no dati ai Consoli di marina.

Questo progetto di legge
è il terzo fra quelli più
quali il Presidente del Con-
siglio nella seduta dell'11.
giugno proponeva alla
Camera la dismissione
d'urgenza prima delle
vacanze parlamentari,
non solo perché è di tutta
necessità l'adozione di alcune
delle fatte proposte, ma si
ancora perché le medesime
sono di tale natura da
non dar luogo a troppo
lunghe discussioni.

Laonde io prego istan-
zialmente l'onorevolissimo
Signor Presidente della
Camera ad avere la

compiacente di sollecitare
la presentazione della rela-
zione per parte della Giur-
zia, la quale a quest' ora
avrà certamente compito
lo studio del progetto, ed
avrà voluto mettere quindi
all' ordine del giorno quan-
to più presto sarà pos-
sibile.

Il Ministro
di Perse



Corino, addì 22 Giugno 1862.

Divisione (Divisione Marina, Materiale d'Appalto)

Sekzione

N° 760

Risposta al Foglio
del N°

Indicare nel Ricontrò la Divisione e
la Sekzione; la Data ed il Numero del presente.

OGGETTO

Aggiunto al progetto di legge per modificazione
a quello in data 28 Giugno 1861 sulla leva
di mare.

All'onorevole Deputato
M° de Vincenzo Ricci
Presidente della Commissione nello Studio di questa
per l'istame del progetto di importante legge; e da quel
modificazioni alla legge
sulla leva di mare.

Mbbeneche la nuova
legge sulla leva Di mare
resta pubblica soltanto
nel mese di Novembre ultimo
non abbia ancora avuto
pratica applicazione in
tutte le sue parti, il sotto
scritto nel farne argomento
di particolare suo studio
per fedelmente eseguirla
ebbe a riconoscere, come ben
prevedevansi fin da quando
fu presentata in Parlamento
la necessità di ritoccarla
in varj luoghi, da questo
fine compilava il progetto
di legge che nella seduta
del 21 di Dettto mese di Novembre
sottoponeva alla Savizza
della Camera.

Egli non si arrestava per
nello Studio di questa
per l'istame del progetto di importante legge; e da quel
giorno altre faccende viscopri
che gioverebbe colonare.
Novelle modificazioni ha

quindi formulato in aggiunta
a quel progetto, le quali non
saranno certamente le ultime,
avendo il sottoscritto intenzione
di far tesoro di tutte quelle
osservazioni a cui darà
luogo l'eseguimento della
leva di mare secondo il nuovo
sistema e di proporre, ammesso
dall'esperienza, tutte quelle
riforme di cui questa legge
fosse ancora suscettibile).

Alla S. V. Onorevolissima
pregiata impetrante trasmetto
l'aggiunta al progetto in
discordo affinché, come
Presidente della Commissione
che deve prenderlo ad esame,
vo glia portarlo a conoscenza
dei singoli Commissari.

Il Ministro



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marineria

(MENABREA)

nella tornata del 21 novembre 1861

Modificazioni alla legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare.

La Commissione da voi eletta, la quale nel primo periodo dell'attuale Sessione parlamentare tolse ad esame il progetto di legge sulla leva di mare che era stato già discusso nell'Aula del Senato, consigliava alcune modificazioni che il Ministero avrebbe volontieri accolte, se non fosse stato il timore che la legge, dopo il vostro voto, più non potesse ottenere una seconda volta l'approvazione dell'altro Consesso innanzi alla proroga della Sessione.

La Camera volle tener conto della posizione in cui il Ministero trovavasi, e però si tenne paga della promessa che alla riconvocazione del Parlamento il Governo avrebbe presentato un progetto di legge per introdurre nel primo le variazioni che la Commissione proponeva.

Memore dello assunto impegno, io vi presento oggi il disegno di legge, col quale non solo si propone d'introdurre nella legge sulla leva di mare testé pubblicata le varie proposte della vostra Commissione, ma si profitta dell'occasione per additare alcuni miglioramenti che a questa legge potrebboni arrecare ed intorno ai quali io vi espongo qui appresso le ragioni che li hanno consigliati.

Gli articoli 10 e 11 della legge stabiliscono che il termine utile per comprovare il diritto di far parte della leva di mare è fissato al primo giorno dell'anno entro cui l'inscritto ma-

(127)

ruttimo compie il vigesimo primo di sua età, ed è ristretto al decimo giorno dalla pubblicazione dell'ordine della leva di terra, quando questa avvenga anteriormente all'anno in cui l'inscritto compie l'età ora detta. In questo caso, giusta l'articolo 12, l'inscritto che trovisi assente in navigazione può essere richiamato dalla leva di terra quando esista la presunzione legale dell'acquisto del prescritto esercizio nelle arti marittime. Ora perchè non concedere ugual favore a colui che trovasi in corso di navigazione al principio dell'anno entro cui egli compie il vigesimo primo di età, purchè si osservi la regola di cautela portata dall'articolo 15, il quale stabilisce aversi la presunzione dello acquisto della navigazione allora soltanto quando dopo l'ultimo imbarco sia trascorso un tempo sufficiente per potere acquistare la navigazione di cui l'inscritto dovesse ancora far prova?

La modificazione dell'articolo 15 è una semplice correzione di citazione d'articoli.

È detto all'articolo 47 che il volontario nel caso previsto dall'articolo 97, quandò, cioè, egli serve in tempo di guerra per la sola durata di essa, non tramanda il diritto ad esenzione. La vostra Commissione propose di aggiungere il caso in cui il volontario serve, giusta l'articolo 99, in qualità di novizio o mozzo, per evitare che un giovanetto appena trilustre, il quale non ha un assoluto obbligo di rimanere al servizio, e può essere, a giudizio del comando del corpo, licenziato, o dai parenti ritirato dalla scuola navale, venga pel solo fatto dell'ammissione a quella scuola a tramandare nella famiglia gli stessi diritti che procaccia la presenza sotto le armi di un membro di essa arrolato per una ferma normale. Non poteva esitare il Ministero ad accettare l'aggiunta; ha trovato però necessario di formularla in altri termini, affinchè, volendo ovviare ad uno inconveniente che tornava a danno del servizio militare, non si andasse incontro ad un altro forse più grave a danno delle famiglie degli inscritti di leva; infatti, mentre non era ragionevole che un novizio o mozzo, quando trovasi in età non ancora soggetto alla disciplina militare né obbligato ad una ferma di servizio invariabile, tramandasse il diritto di cui è parola, sommamente ingiusto sarebbe il privare di questo diritto la famiglia del giovane ammesso nella regia marina come novizio o mozzo, allorchè egli ha raggiunto il 17° anno di età e trovasi avere irrevocabilmente incontrato la ferma speciale di otto anni continui decorrendi dal suo 21° anno d'età.

Per questa considerazione io propongo che il numero 1º dell'articolo 47 su cui cade la modifica termini così: « o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano, di assoldato, di surrogato ordinario, o di volontario nei casi previsti dagli articoli 97 e 99, purchè nel caso previsto da quest'ultimo

« articolo il giovine non abbia compiuto l'anno diciassettesimo di età. »

(127)

Di semplice dizione è la variante che si propone agli articoli 57 e 58, ed è intesa a comprendere nel provvedimento in modo ben chiaro tutti coloro che si trovano avere un grado mediano tra il sotto-ufficiale ed il marinaro od operaio, un grado cioè corrispondente a quello di caporale nell'esercito, e che non può intendersi compreso sotto la denominazione di sotto-ufficiale, la quale abbraccia soltanto i gradi corrispondenti a sergente.

Nell'articolo 59 trattasi di correggere la citazione, sostituendo all'articolo 58 il 57, a cui veramente vuolsi riferito l'articolo 59.

La modifica dell'articolo 64 in favore dei nocchieri è giustificata abbastanza dalle ragioni esposte dalla Commissione della Camera nella relazione che precede il progetto della legge organica sulla leva di mare. Solo mi occorre avvertire essere stata variata la frase, restando intatto il concetto, che si è reso forse più chiaro, come si può vedere confrontando le due redazioni.

La legge sul reclutamento dell'esercito ha stabilito che il premio di surrogazione da accordarsi agli assoldati, ossia a quei militari i quali si obbligano a prestar servizio in luogo di altri che se ne liberarono mediante il versamento di una determinata somma, sia per intero versato nella cassa dei depositi e prestiti tranne lire cento per la massa individuale, e vi rimanga finché il militare non cessi dal servizio attivo o non passi ufficiale. La legge sulla leva di mare cercò di conciliare gli interessi del soldato all'atto che riceve lo assoldamento con quelli all'atto del suo ritiro o della sua promozione; eppero, mentre la disposizione dell'articolo 73 fa sì che il militare ritirandosi dal servizio e venendo promosso ufficiale trovisi in possesso di un capitale per sopperire agli improvvisi bisogni derivanti dalla mutata condizione (come volle appunto la legge sulla leva di terra all'articolo 124), essa permette ad un tempo che il militare appena assoldato si abbia a propria disposizione una parte del premio onde sopperire a suoi bisogni presenti, dai quali talora egli viene indotto ad implorare l'assoldamento.

La vostra Commissione volle andare più in là, e dell'ammontare dei tre quarti del premio versati nella cassa dei depositi e prestiti propose si permettesse talvolta il ritiro di una metà, a giudizio del Ministero. La Camera parve disposta ad introdurre quest'aggiunta nella legge, ed il Ministero, non meno di essa convinto, per le ragioni che allora si disserrò, che il rendere meno assoluto il divieto di ritirare il credito prima del termine normale possa avere utili risultati e non sia da te-

(127)

mere che con ciò si venga a rallentare il freno alle diserzioni, purchè il Governo usi con cautela della facoltà che gli è data, ha in quel senso modificato l'articolo 74. E poichè si trattava di rivedere le disposizioni sui premii di surrogazione, io credetti di dare un carattere di maggiore stabilità all'articolo 75, togliendone la specificazione della misura del fondo da prelevarsi, in conto della massa, sul premio d'assoldamento, che, sull'esempio della legge per la leva di terra, vi era fissato in lire 100, mentre col mutare del corredo del soldato può andare soggetto a variazioni, come oggidì appunto se ne appalesa la necessità.

Il Ministero nel proporre l'articolo 99 ed il Parlamento nell'approvarlo intesero di erigere in legge l'istituzione della scuola navale dei novizi marinai e dei mozzi, che sebbene conti pochi anni di fondazione, comincia a dare eccellenti frutti e promette di superare il risultato che si attendeva da essa quando nell'anno 1858 venne costituita. Sull'esempio della scuola navale il Ministero pensò a costituire quella dei novizi operai, la quale formerà i macchinisti per le navi vaporiere, togliendoci così dalla necessità di ricercarli presso gli stranieri.

La modifica che col presente progetto si propone all'articolo 99 tende a mettere in legge anche questa seconda istituzione e nel tempo stesso a lasciare una maggior larghezza al Governo nel determinare l'età dell'ammissione, onde la legge stessa vada il men che possibile soggetta ad essere ritoccata, come avviene ogniqualvolta essa si occupa delle cose minime.

L'articolo 101 determina nell'ultimo capoverso quali persone debbano contrarre la ferma speciale. Ivi non si fa cenno degli assoldati, sebbene il complesso della legge escluda ogni dubbio a loro riguardo, imperocchè, anche senza tener conto della circostanza che costoro non sono compresi tra quelli a cui è riservata la ferma ordinaria, solo che si faccia ricorso all'articolo 61 che parla dell'età degli assoldati si attingerà la convinzione dell'obbligo della ferma speciale per questi, non potendosi ragionevolmente supporre che la legge abbia ammesso che la persona assoldata in altrui vece presti un servizio di minor durata di quello che la legge stessa richiedeva a colui che con quel mezzo se ne è liberato. Ritenuto infatti che gli iscritti marittimi sono in dovere di prestare un effettivo servizio nella flotta dall'età di ventun anno fino ai venticinque e di andarne poscia in congedo illimitato fino agli anni quaranta, coll'obbligo di ritornare sotto le insegne quante volte si faccia appello alle armi, egli è ovvio che quel militare, il quale all'età di trentacinque anni subentra agli obblighi di un giovine di ventuno, contragga la ferma speciale di otto anni di servizio continuo, poichè

l'età sua non gli consente di contrarre la ferma ordinaria distinta nei due periodi sopra detti.

Credo con ciò abbastanza giustificata l'aggiunta che si propone della parola *assoldati*.

Il predetto articolo 101 stabilisce al paragrafo primo che la ferma decorre dal giorno dello arrolamento; l'articolo 102 fa una eccezione a riguardo di coloro che si arrolano volontariamente prima del ventunesimo anno di età, per quali la ferma non decorre che da tale anno. Per togliere il dubbio che gli arrolati in età minore dei ventun anni possano comecchessia pretendere di essere congedati nel tempo intermedio dall'arrolamento alla decorrenza della ferma, e perchè il disposto dall'articolo 102 non sembri una contraddizione di ciò che in termini assoluti dispone il suddetto primo paragrafo dello articolo 101, viene proposto d'inserire in questo un richiamo verso l'articolo 102 e di aggiungere a questo secondo articolo un capoverso inteso a raffermare l'obbligo dei volontari a servire in attesa del giorno della decorrenza della ferma contratta.

Infino a che la scuola dei novizi operai non somministri un numero di macchinisti sufficiente al bisogno del naviglio a vapore, converrà ricorrere alla marina mercantile; e così ogni qual volta occorresse uno straordinario bisogno di macchinisti. Per facilitarne il reclutamento si propone, con un'aggiunta all'articolo 104, di permetterne l'ingaggio per soli tre anni al paro dei militari che hanno terminata la ferma.

Una più essenziale modificaione viene suggerita all'articolo 106. Col secondo capoverso di questo articolo si mandano incorporare per dieci anni tutti quelli che, ammessi al servizio dello Stato per apparare l'arte dei macchinisti, non riuscissero, sia per cattiva condotta che per incapacità, ad ottenere il grado di allievo macchinista. La conversione della ferma da otto a dieci anni equivale ad una pena di due anni di servizio, che verrebbe inflitta a giudicio del comando del corpo. Ciò sembrerebbe in primo luogo contrario allo spirito della legge, che non impone ad alcuno le ferme speciali; in secondo luogo, considerato come una punizione, l'aumento di servizio uscirebbe dalla sfera della competenza del comando del corpo, e potrebbe apparire ingiusto nell'applicazione a quelli che per incapacità non potessero progredire. La soppressione di questo capoverso lascia invece che quegli, il quale per una ragione qualunque non merita avanzamento, termini la ferma per cui si è obbligato, senza godere dei vantaggi che ne ha sperato, e si rimanga nei posti subalterni dei semplici lavoranti, oltre al subire i castighi che a termini dei regolamenti di disciplina la sua condotta riprovevole gli attirasse.

Inoltre, essendo le ripetizioni nelle leggi più dannose che

(127)

profittevoli alla intelligenza di queste, io vi propongo di togliere dal primo capoverso la dichiarazione dell'obbligo dei novizi operai di contrarre la ferma speciale ; quest'obbligo emana dall'articolo 101 ; propongo ancora che si taccia sulla decorrenza della ferma , perchè già determinata all'articolo 102.

La riforma degli articoli 107 e 109 ha per oggetto di renderne più precisa la dicitura.

Dichiarate così le ragioni dell'unico articolo di legge che vi propongo, io confido, o signori, nella vostra approvazione, essendomi sgravato di un debito che aveva formalmente contratto dinanzi a voi.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

*Aggiunta al progetto**Articolo unico.*

Gli articoli 12, 13, 47, 57, 58, 59, 61, 73, 74, 99, 101, 102, 104, 106, 107 e 109 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare sono modificati nel tenore seguente:

(L'art. 12.) Coloro che al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il ventunesimo di età, ovvero al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono, quando essa avvenga anteriormente al detto giorno, risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, se esista la presunzione che siasi da essi compiuto il periodo di esercizio della navigazione, o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.

(L'art. 13.) Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato negli articoli 10 e 11 sarà scorsò un tempo sufficiente perchè possano aver compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

(L'art. 47.) È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1° Non risulti arrolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio, o di vivandiere; o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di volontario nei casi previsti dagli articoli 97 e 99, purchè nel caso previsto da quest'ultimo articolo il giovane non abbia compiuto l'anno 17° di sua età;

2° Non sia arrolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arrolamento ordinario, o per punizione in un corpo di disciplina;

4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale;

(L'art. 57.) Il graduato di bassa forza, il marinaro od

*1/ 56
1/ e 112*

(Art. 56) Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, od in congedo illimitato dal servizio di mare, non provvederà al fratello il diritto di esenzione finché rimane in tale condizione, ma egli stesso sarà provveduto di assoluto congedo fermo che il fratello sarà assentato.

(127)

operaio può, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arrolamento risulti:

1º Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro, e maggiore di 16 anni;

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessagesimo anno di sua età;

3º Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4º Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5º Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

(L'art. 58.) Il graduato di bassa forza, il marinaro ed operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compita l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando, in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene, risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16.

(L'art. 59.) Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo 57 i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sebbene graziati.

(L'art. 61.) Gli individui di bassa forza, a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio in qualità di assoldati anziani, purchè:

1º Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma, se marinai od operai; di anni 40, se graduati o marinai fuochisti, potendo il limite dell'età, in quanto ai nocchieri, essere portato ai 45 anni per decreto ministeriale;

2º Siano di buona condotta;

3º Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

(L'art. 73.) Il premio è così ripartito: un quarto, dedottovi l'ammontare del fondo per primo corredo, è lasciato a disposizione dell'assoldato; la rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato, in conformità della legge sulla cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arrolamento.

(L'art. 74.) Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1º Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

2º Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3º Se siano promossi ufficiali.

In circostanze speciali di famiglia dell'assoldato potrà il

Ministero autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la metà.

In caso di morte dell'assoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

(L'art. 99.) È ammesso l'arrolamento volontario, in qualità di mozzi e di novizi marinai ed operai, dei giovani in età inferiore a quella indicata nell'articolo 94, purchè riuniscano le condizioni determinate dal regolamento.

(L'art. 101.) La ferma di servizio è di due specie: ordinaria, cioè, e speciale; entrambe cominciano dal giorno dell'arrolamento, salvo il disposto dell'articolo 102 in quanto alla ferma dei volontari arrolati prima del ventunesimo anno d'età.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arrolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno d'età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi, ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni, e si compie per intiero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arrolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già inscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari, gli assoldati ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arrolassero prima di essere inscritti sulle liste per la leva di mare.

(L'art. 102.) La ferma dei volontari arrolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo d'età decorre dal 1° gennaio di quest'anno; ma essi sono inoltre obbligati a rimanere sotto le armi per tutto il tempo anteriore all'anno in cui compiono il loro ventunesimo.

(L'art. 104.) I militari che hanno compiuta la loro ferma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Uguale facoltà è fatta per i macchinisti presi al di fuori degli allievi.

(L'art. 106.) I novizi operai che presero servizio nella marina militare per apprendere l'arte del macchinista dovranno, nel loro passaggio a macchinisti, contrarre l'obbligo di servire per sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

(L'art. 107.) Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sotto-ufficiali e gli altri individui di bassa forza sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova.

(L'art. 109.) È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei mozzi e dei novizi per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di 17 anni; giunti a questa età i mozzi e novizi contraggono la ferma speciale al paro dei volontari, di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 101.

(L'art. 112) Gli individui in congedo illimitato possono, per ordine del Ministero, dopo richiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinari armamenti o lavori negli arsenali e cantieri ed in altre emergenze del servizio.

Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forze di legge.

(127)

— (L'art. 100.) Osservando che per ragioni particolari per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arrolati, od altri tuteli autorizzati del Consiglio di famiglia del cui consenso allo arruolamento dovrà farsi constare in conformità del § 8 dell'art. 94, richiedersi di ritirare del Re Servizio effettivo protraino ottobre, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il 1° anno di età e vengano imbororate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal 1° dello ottobre in poi fino al giorno in cui saranno licenziati.

Seguito dell'art. 101

Gli individui di cui parla l'articolo 102, i remitenti di cui allo articolo 130 e quelli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 126, 127, e 128 non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello indicato al secondo paragrafo del presente articolo se siano stati condannati ad un anno di carcere, dopo un anno se la condanna superi i sei mesi di carcere, e dopo sei mesi se siano stati condannati per un tempo minore.

Documenti che dalla segreteria dello Stato
si trasmettono alla commissione —
Lettera del Sig M° di Mariano et Orlé relativa
ad aggiunte al progetto di legge modificazioni a quella
del 28 luglio 1861

127

Giusta le deliberazioni' della
Camera, e le intelligenze
prese col Ministro, la
Commissione incaricata
dell'esame delle modifica-
zioni alla legge di marte
N° 127, ha interpretato
la discezione di tutta
intera la legge della
leva militare.

Questo benjo lavoro è af-
fari avem'ata, ma non
ultimo. Nel breve spa-
zio che rimane della pre-

Sente impo' Gesu' in me,
sarebbe impotabile che
la Camera ne intrapren-
desse la discussione.

Al riprendersi delle fo-
nate del Consenso
sara' presentato tutto al
favor della Camera

Torino 21. luglio
1862. Vincenzo Rida

Seguito al progetto di legge
stato presentato dal Ministro
della marina alla Camera dei
Deputati nella giornata del 21.
Novembre 1861

Seguito al Progetto di Legge
stato presentato dal Ministro
della Marina alla Camera
dei Deputati nella tornata
del 21. Novembre 1861.

L'articolo 56 della nuova
Legge per la leva Di mare, sull'esempio della legge per recluta-
mento dell'esercito, dichiara che
il militare ascritto alla seconda
categoria del contingente, ovvero
arruolato al servizio Di mare
per la leva straordinaria, non
procaccia al fratello il diritto
ad esenzione finché rimane
in tale qualità, ma egli stesso
è provvisto di congedo assoluto,
tostoché il fratello venga arruolato.

Da ciò deriva che i militari
dell'esercito in congedo illimitato
e quelli dell'armata ^{nave} in quale
condizione procacciano l'esenzione
ai loro fratelli.

Questa disposizione si è piena-
mente giustificata nel sistema
della leva di terra per la circostanza
che il militare in congedo illimitato
può da un istante all'altro essere
richiamato sotto le armi nei
sei anni dell'ordinaria durata
di una tale posizione, male forte

Si addice al sistema ammesso
nella legge sulla leva di mare,
che mantiene gli individui in
congedo illimitato fino al 40^o
anno d'età ed esiggetta il loro
richiamo sotto le armi ad alcune
restrizioni, quali sono la dispensa
temporaria dalla chiamata se
trovansi assenti in navigazione,
giusta l'articolo 113; - la neopatita
dello intervento di una legge
speciale giunti che siano al
32^o anno, secondo l'articolo 112;
- la facoltà al Governo di
lasciare alle case loro, anche
dopo l'intervento della legge
speciale ora detta, quelli che
avendo compito 35 anni trovansi
padri di famiglia a tenore
dell'articolo 58. Ora piuttosto che
esentare dalla leva di mare un
giovane perciò che abbia un
fratello in licenza illimitata,
dalla quale non è gran fatto
probabile sia per esso richiamato,
sembrerebbe opportuno di applicare
agli iscritti marittimi la
disposizione già ammessa per
i militari della seconda categoria
del contingente dell'esercito,
mutando cioè il congedo illimitato
in congedo assoluto, quando sia
arruolato il fratello che nel
proposto caso avrebbe invocata
l'esonzione pel fatto dell'esistenza
dell'altro sui ruoli dei marittimi
in congedo illimitato.

Cotale proposta è pienamente conforme allo spirito della legge di risparmiare nelle designazioni l'inscritto che abbia un fratello al servizio dello Stato, quando invece lasciando che il marinaro in congedo illimitato trasmetta il diritto ad estensione, avverebbe per la più parte dei casi che, costituisce l'intendimento del legislatore, lo Stato dopo aver perduto mediante tale estensione l'opera dell'uno, non fosse in grado di valersi dell'altro.

L'utilità che il Governo si ripromette dalla istituzione della scuola dei novizi e maggi, destinata a fornire buoni sottufficiali alla marina militare, potrebbe diventare illusoria ove non si procurasse di non derarre la facoltà fatta dall'articolo 100 della legge ai parenti o tutori dei giovani destinatarli dal regio servizio per ragioni particolari o per circostanze di famiglia prima del compimento del decimotredesimo anno di età, od almeno ^{non si ammisca} imporre una condizione alquanto più rigorosa di quella portata dal detto articolo, del rimborso cioè delle spese incontrate dalla Amministrazione esclusa quella di mantenimento.

L'esperienza di questi ultimi

tempi ha dimostrato che molti parenti, abusando di questa facoltà, sì levarono della predetta scuola come mezzo di educazione gratuita dei loro figli, ritirandoli presso nell'epoca appunto in cui il Governo potrebbe giovarsi dei medesimi e trovar compenso alle spese ed alle cure prestate per iniziareli nelle discipline marinareseche.

Non c'è già che i parenti o tutori dei novizi e maggi si facciano a ritrarli dalla scuola per aver questi dimostrata avversione alla vita del mare o per inutile condizione di famiglia, ma generalmente vi sono indotti da vaghezza di novità nei giovani allievi e dal desiderio di una vita più sciolta; e ciò avviene appunto dopo che essi, alquanto disorientati, si trovano in grado di essere accettati a bordo delle navi mercantili, senza dover retribuire quella mercede che i Capitani e gli armatori richiedono quasi sempre a coloro che concordano di fare al loro bordo il tirocinio dell'intermarittima.

Non potendosi tener calcolo per ogni giovinetto che viene ritirato della quota da impostisti, presso che costa allo Stato il mantenimento di questa scuola

a ben poca cosa riducesse il
rimborso, tanto più se si considera
che il giovine ascendente reca
con sé gli oggetti divestimenti
che gli furono somministrati
ed ai quali si può dire che esclusiva-
mente si riferisce la somma
rimborsata.

Non si vuol certo da me differenziare
la ragione legge Dicembre grad.
di libertà da lasciarsi ai parenti
per ritiro dal servizio militare
di questi giovani, che vi furono
accettati quando ancora non
erano in età da poter contrarre
una regolare capitulazione.
Secondo che stabilisce l'articolo
94 della legge, ma sembra altresì
che l'atto Dicima tale facoltà
non debba essere così incondizionato
(da riunire di fatto allo erario
e da paralizzare gli effetti della
istituzione).

Se pertanto alle spese, che secondo
l'articolo 100 della legge debbono
rispondere da chi ritiene i giovani
dalla scuola, quelli s'aggiungono
puramente del mantenimento,
si raggiungerebbe lo scopo di
impedire che degeneri in abuso
una lecita facoltà, il Governo
potrebbe fare un maggior assegu-
mento sui giovani che si
presentano alla scuola navale
che tiene aperta con considerevole
dispendio onde formarli alla
armata navale, ed al postutto

non andrebbe perdente della
totalità di quanto lavorato
per la loro educazione.

Al tal fine io propongo di
reprodurre il citato articolo
100 negli stessi termini in
cui venne espresso nella legge
colla soppressione delle parole
escluse però quelle, ^(esse) relative
al mantenimento.

Oltre alle sanzioni penali,
la legge sul reclutamento dell'
esercito ha stabilito che i reincidenti
ad altri colpevoli di reati nella
legge stata previsti, non siano
rilasciati in congedo illimitato.
Se non dopo due anni di servizio
continuo in sovrappiù di quello
che in tempo normale costituiva
il primo periodo della ferma
provinciale, altrettanti detti
ordinaria nella legge per la
leva di mare. Né ugualmente, né
con simile disposizione si
riscontra in questa legge.

Il principio dell'uguaglianza
dei cittadini dinanzi alla legge
che fa parte della nostra costituzio-
ne politica, parrebbe invocare
un provvedimento analogo per
gl'inscritti della leva di mare
che siano resi colpevoli dei
reati che danno luogo alla
sospensione del congedo illimitato
per militari dell'esercito.

Il modo speciale tuttavia col

30

Con una modificazione
dell' articolo 94. ~~disseguente~~
ci propongo di ammettere allo
armolamento volontario i
meccanici delle macchine a vapore
e gli operai fucilisti anche
abbiano oltrepassato i 30 anni
di età. Ciò tende in primo luogo
ad aprire il concorso ai posti
di secondi macchinisti ed alle
macchinisti nelle marine militari
e quei meccanici che abbiano già
prestato alcuni anni di servizio
presso le altre armi, in segno della
stessa, in secondo luogo ad
rendere più probabili gli armolamenti
dei macchinisti che abbiano
prestato (o operai) loro nelle R. marine
in forza di particolare contratto
~~presso~~ date prove d'abilità,
per ultimo ad accogliere, in
qualità di fucilisti, esperti operai
delle stesse ferriere che fu i
30 e i 40 anni desiderando
inter far poppaggio al servizio degli
~~ma~~ appalti marittimi.

4

quale si opera la leva marittima
dipende dalla speciale condizione
di chi è dato alla vita del mare
e la considerazione già di di
fare sì che la pena, che Dio
accettaria, della sospensione
del congedo, non sia al paragone
più grave della pena principale,
quella del carcere, in indennità
a proporre che il ritardo al
conseguimento del congedo
sia in certo modo proporzionato
al ritardo posto dall'infinito a
costituirsi, od in altri termini
proporzionato alla gravità del
mancamento. Da Desumersis
Dall'edito del giudizio penale
intentato contro il colpevole.

L'iscritto che giunge in
patria nell'anno ~~entre cui~~
completo il suo 21^o anno di età
incorre nella renitenza se non
si presenta al Consiglio permanente
di leva marittima nel termine
di 15 giorni; se lo arrivo ha luogo
in un porto del proprio Circondario,
e di 30 se ha luogo in un altro
Circondario. Era a colui che
pochi giorni dopo superato il
termine suddetto, nella massima
buona fede si presenta al Consiglio
di leva per adempire al suo
obbligo, e che tradotta dal
Presidente del Consiglio innanzi
al Tribunale, quale ritardatario
alla presentazione, sarà forse
condannato ad un mese di

prigionia (se pure il Tribunale non trovi argomento d'apostrofa) vorrà si applicare la sospensione del congedo per ben due anni; come a quell'altro che si presentasse dopo trascorso un anno, e che fosse dalla pubblica forza arrestato, e perciò condannato al massimo della pena consistente in due anni di carcere? Certo che no.

E pertanto io propongo che la sospensione del congedo illimitato, mentre non dovrà essere maggiore di due anni, pura in certi casi restringersi anche a sei mesi.

La facoltà nel Governo di richiamare dal congedo illimitato gli iscritti marittimi che abbiano contratto la febbre ordinaria fa edenzialmente parte del sistema di reclutamento della armata e chiaramente emerge dalla spirito della legge pur poche che si osservi il complesso delle disposizioni di questa e le relazioni che ne accompagnavano il progetto davanti al Parlamento.

Questa facoltà trova un limite nell'articolo 110 quando si tratta di richiamare sotto le armi gli individui che hanno toccato il 32^o anno di età. Pure questa facoltà stessa non è abbastanza chiaramente espressa nella legge, e potrebbe essere soggetto di controversia quando il

181.

Governo in presenza di un
avvenimento straordinario,
ad in previsione di una guerra,
si facesse ad ordinare il richiamo
sotto le armi di alcune classi
di soldati dimessi.

Prendendo ad esempio una
disposizione congenere della
legge sul reclutamento dello
esercito (articolo 164) io vi
propongo di sostituirci un aggiunta
all'articolo 112 perché all'uopo
sia il Ministero investito di
sufficiente autorità per
richiamare dal congedo illimitato
gli individui che hanno compiuto
il primo periodo della prima
ordinaria di cui all'articolo
101 e quelli che in occasione
di sovrabbondanza di personale
nel Corpo Reale Equipaggi
avranno, in base all'articolo
111 ottenuto il congedo illimitato
prima del compimento di
tale periodo.

D* Spero che la Camera farà
buon uso a queste nuove proposte
che sono il complemento del
Progetto di Legge da me presentato
nella tornata del 21 Novembre
per ammigliorare la nostra
legge sull'aviazionemarittima.

Nuovo Progetto

Vittorio Emanuele II.
Re d'Italia

Articolo unico

Gli articoli 12, 13, 47, 54, 57, 58
59, 61, 73, 74⁷⁵, 99, 100, 101, 102, 104,
106, 107, 109 e 112 della legge 28
Luglio 1861 sulla leva di mare
sono modificati nel tenore seguente:
(Articolo 12) Come nel progetto presentato
alla Camera il 21 Novembre 1861.

(Articolo 13.) " "

(Articolo 47.) " "

(Articolo 56.) Il militare ascritto alla
seconda categoria del
contingente dell'esercito,
ovvero arruolato al servizio
di mare per leva straordinaria
od in congedo illimitato
dal servizio di mare non
procaccia al fratello il
diritto di chiusione finché
rimane in tale condizione
ma egli stesso sarà provvisto
di assoluto congedo tosto che
il fratello sarà aspettato.

(Articolo 59) Come nel progetto presentato
alla Camera il 21 Novembre 1861.

(Articolo 58.) " "

(Articolo 59.) " "

6 ottobre
22

(Articolo 91.) Come nel progetto presentato alla Camera il 21. Novembre 1861.

(Art. 94.) Per giro armati a contrarre arruolamento volontario, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

- 1° Siamo cittadini dello Stato;
- 2° Abbiamo compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo.
Per is machinisti, alieri machinisti ed operai fuochisti il limite dell'età potrà essere prolungato fino agli anni 40 per decreto Ministeriale;
- 3° Abbiamo attitudine fisica al servizio;
- 4° Non siamo stati assorbiti per cattiva condotta ad un corso disciplinare;
- 5° Non siamo ritorni nelle condanne indicate dall'Art. 2 della presente legge; ovvero non siamo stati condannati alle penne del carcere, della custodia, del confino, dell'esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa per furto, truffa, appropriazioni indebitate ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per opere vagabondi, come altresì non abbiamo minori condanne da tribunali militari.

Le disposizioni del medesimo paragrafo possono, per decisione del Ministro delle Marine, applicarsi anche al caso in cui le penali in rispetto siano state pronunciate da tribunali esteri;

6° Produciamo l'atterraggio di cui all'art. 85, e se fuor di militari, produciamo egualmente il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

* 7° Non siamo stati riformati dal Consiglio di Loro, o rimandati inabiliti dal corpo;

8° Se sono minorenni, facciamo risultare dal consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dall'madre, ovvero in mancanza d'entrambi, dal tribunale autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9° Se apparteniamo per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, uniprovoemo di averci adempiuto.

(Articolo 93.)

(Articolo 94.)

(Articolo 99.)

(Articolo 100.)

(Articolo 100.) Secondendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati od i loro tutori autorizzati dall'autorità di famiglia, del cui consenso allo arruolamento dovranno farsi constare in conformità. Dal N. 8. Dell'articolo 94, si chiede presso di riferirsi. Dal P. Servizi, egli potranno ottenere, finché il giovane non abbia ancora compiuto il 17^o anno di età e vengano rimbordate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal giorno dello arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati.

(Articolo 101.) Come nel progetto presentato alla Camera il 21. Novembre 1861 con l'aggiunta del seguente paragrafo

Gli individui di cui parla l'articolo 101, i remunerati di cui allo articolo 102 e quelli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio

continuo in sovrappiù di
quella indicata al secondo
paragrafo del presente articolo
se siano stati condannati
ad un anno di carcere,
dopo un anno della condanna
superi i sei mesi di carcere,
e dopo sei mesi se siano
stati condannati per un
tempo minore.

(Articolo 102.) Come nel progetto presentato
alla Camera il 21. Novembre 1861.

(Articolo 104.)	ii	ii
(Articolo 105.)	ii	ii
(Articolo 107.)	ii	ii
(Articolo 109.)	ii	ii

(Articolo 110.) Gli individui in congedo
illimitato propone per ordine
dal Ministro essere richiamati
sotto le armi, sia in tempo
di guerra, sia in occasione
di straordinari avvenimenti
e lavori negli arsenali e
cantiere ed in altre emergenze
del servizio.

Il richiamo sotto le armi
degli individui giunti all'anno
entro il quale compiono il
33°. Di loro età non potrà
aver legge se non in forza
di legge, fatta eccezione
per gli operai i quali
potranno essere richiamati
per autorità del ministro.

coll. ...

Altra modifica che vi propongo ad
questo medesimo articolo affine
di metterlo in armonia col art. 121.
In quest'ultimo è data facoltà al
Governo nel caso di bisogno di un
straniero numero d'opere di
richiedere il consenso di quelli già andati
sui nelle leve avendo ottenuto
l'esenzione; ma essi non vengono
militari per obbligo di leva
bene quali opere esterne presso a
giornata: voltando la legge ha
voluto con il ministero spiegava
nella sua relazione a Parigi
gli opere non poter più richiedere
rifutare l'opera loro e porre al
governo condizioni soverchianamente
onerose affinché le costruzioni navali
in sui cantieri dello Stato si trovano
giunte a quella fase che mentre
il simbolico corso di tre miliardi
braccia e estende appunto il caso
del catastrofico di un naufragio, ma
per quanto questi opere non siano
costituita nella condizione di militari
tuttavia spendendo la loro somma
una restrizione della libertà individuale
il Governo non deve usare della facoltà
che la legge gli accorda se non quando
abbia esaurito ~~mezzo~~ i mezzi di
ridurre opere aventi un obbligo
positivo di servire ad una capitolazione
militare quale ^{hanno} tutti coloro
che stanno in cagione illustri.

Nessuno è adorabile che una
cavalcade sia fatta per questo

category di persone) alla disposizione
dell'articolo 112 che prescrive l'intervento
di apposita legge per richiamare prima
il corpo quelli che sono giunti al 32°
~~anno~~ di età. Non sarebbe così infatti
~~il tempo solstizio est 181~~
che mentre si astri da ricarsi a
lavorare e guadagnare negli arsenali
nei cantieri chi da nessun obbligo
è costretto verso il militare servizio
si lascierebbe alle case loro quegli altri
chi vi stanno in virtù soltanto
di un congedo non assoluto. Sarà
facile persuaderci che questa
proposta non viene ad aggravare la
condizione degli operai a confronto dei
marinai, pur che si consideri
come non essendo continuo il
bisogno di gran numero d'operai
negli arsenali, specialmente
nei cantieri, il disturbo che a quelli
popoli derivava dalla maggior frequenza
del richiamo sotto le armi, sia
compensato dalla minor durata
della permanenza alle opere nel
primo periodo della ferma ordinaria.
Imperocché è ben naturale che il
Governo non trattenga sotto le armi
per quattro interi anni gli operai
di casa se la loro presenza non
sia veramente utile e necessaria.
Cattivo finalmente di prepararne
al Parlamento la molesta legge
di Diversi ad ogni modo un
disegno di legge per richiamare il capo
di alcune classi poco numerose
di individui dichiarando di avere
spero che la Camera abbia
una c.

Ma se ad ogni singola di
chi ammette alle borse di quelli che
ottennero esonere di doverse
attendere che con legge speciale
il governo ricevesse prima la
fisca di richiamare quelli a fini
fini di 39° e di 40° anni di età
che si trovassero in congedo limitato,
evidentemente l'articolo 121.
fallirebbe allo Stato per cui fu
scrivuto.

Egli è vero che combinando il
disposto dei due articoli si sarebbe
forse potuto fin d'ora soddisfare
il diritto nel governo di richiamare
negli arsenali i cantieri
~~lavoranti non obbligati~~ gli
operai ~~che si trovano in congedo~~ illimitato senza eccezione di età.
Credo però ~~che questo~~ perché si
presenta l'opportunità di rivedere
questo tipo di escludere ogni dichiarazione
ed propose che la restrizione
dell'articolo 119 non sia ammessa
quando trattasi del richiamo degli operai.

1727A

Aggiunte al progetto di legge
per modificazioni alla legge sulla Cava
di marmo, presentate dal Ministro della
Ministero / Ministero /

Torino v.d. 21. febbraio 1862.

Ricorso
alla
Camera dei Deputati. Signori!

Sul
Progetto di Legge. Signori

modificazioni ad alcuni
articoli della Legge Organica
sulla Leva di mare in data
28. Luglio 1861.

La Commissione da cui
eletta, la quale nel primo periodo
dell'attuale sessione parlamentare
volse ad esame il progetto di
legge sulla leva di mare che era
stato già discusso nell'aula del
Senato, consigliava alcune modifi-
cazioni che il Ministero avrebbe
volentieri accolte se non fosse
stato il timore che la legge,
dopo il vostro voto, più non potesse
ottenere, ma seconda volta l'ap-
provazione dell'altro Consiglio in-
nanzitutto alla proroga della sessione.

La Camera volle tener conto
della posizione in cui il Minis-
tero trovavasi, e però si tenne
praga della promessa che alla
riconvocazione del Parlamento
il Governo avrebbe presentato un
progetto di legge per introdurre
nel primo le variazioni che la
Commissione proponeva.

Memore dello aspetto impe-
gnato in cui presento oggi il diseg-
no di legge col quale non solo
si propone d'introdurre nella
legge sulla leva di mare certe

pubblicata le varie proposte
della vostra Commissione, ma se
profitta dell'occasione per ad-
durre alcuni miglioramenti
che in questa legge potrebbero
arriccare di interno ai quali
io vi espongo qui appresso le
ragioni che li hanno consi-
gliati.

Gli articoli 10 e 11 della
legge stabiliscono che il termine
utile per comprovare il diritto
di far parte della tuta di
mare è fissato al primo giorno
dell'anno entro cui l'inscritto
marittimo compie il vigesimo
primo d'età sua età, ed è rispetto
al decimo giorno dalla pubbli-
cazione dell'ordine della tuta di
terra quando questa avvenga antea-
zionante all'anno in cui
l'inscritto compie l'età sua
della. In questo caso giusta
l'articolo 12, l'inscritto che
trovisce assente in navigazione
può essere richiamato dalla
tuta di terra quando esista la
prescrizione legale dell'acquisto
del prescritto servizio nelle arti
marittime e ora perchè non con-
cedere ugual favore ai coloni
che trovasi in corso di nave-
gazione all'inizio dell'anno

R

entro cui egli compie il viaggio di essa, perché se avverrà la regola di carica portata dall'articolo 13, il quale stabilisce una presunzione dello acquisto della navigazione allora soltanto quando dopo l'ultimo imbarco sia trascorso un tempo sufficiente per potere acquistare la navigazione di cui s'inscrisse ancora far prova?

La modifica dell'articolo 13 è una semplice correzione di citazione d'articoli.

E' detto all'articolo 13 che il volontario nel caso previsto dall'articolo 99, quando ricogliesse in tempo di guerra per la volta durata di essa, non bramanda il diritto ad erenzione. La vostra Commissione propone ~~che~~ di aggiungere il caso in cui il volontario serve già sotto l'articolo 99, in qualità di novizio o mozzo, per evitare che un giovanotto appena arruolato, il quale non ha un assoluto obbligo di ricevere il servizio, e può essere a giudizio del comando del Corpo, banchiato, o dai parenti rifiutato dalla

scuola) uavale), venga per solo
fatto dell'ammissione a quella
scuola a tramandare nella fami-
glia gli stessi diritti che l'pa-
cchia ha preservato sotto le armi
di un membro di essa rappresentato
per una ferma normale. Non
potrò visitare il Ministero ad
accettare l'approssima; ha ricorso
però necessario di formularla
in altri termini, affinché
vogliano ricevere ad uno'indone-
scibile' che tornava a danno del
servizio militare, non s'è andata
contro ad un'altra forza più
grande a danno delle famiglie
degli iscritti di leva; infatti
mentre non era ragionevole
che un servizio o mogli, quando
trovati in sé non hanno
soggetto alla disciplina militare,
non obbligato ad una forma di
servizio invariabile, tramandasse
il diritto di cui è parola;
non mancamente ingiusto sarebbe
il privare di questo diritto
la famiglia del giovine am-
messo nella M° Marina come
novizio e moglie, perché appa-
sia raggiunto il 1^o anno di
età e trovarsi avere invoca-
bilmente incrinato la firma
speciale di otto anni conferme-
decorrendo dal suo 21^o anno d'età.

Pagno

3
368

Ver questa considerazione
io propongo che il numero 1.
dell'articolo 57. in cui cade la
modificazione termini così:
"o non serva nella qualità di as-
soldato, di sergente ordinario,
e di volontario nel caso previsto
dagli articoli 57. e 59., purché in
quest'ultimo il giovine non
abbia compiuto l'anno 17.
di età."

Di semplice dirzione è la
varianta che si propone agli
articoli 57. e 58., in cui si intesa a)
corrispondere nel provvedimento
in modo ben chiaro tutti coloro
che si trovano avere un grado
mediano fra il sotto ufficiale
ed il marinaro ed operajo, un
grado cioè corrispondente al
quello di caporale nell'esercito,
e che non può intendersi com-
preso sotto la denominazione
di sotto ufficiale, da quale ab-
braccia soltanto i gradi corri-
spondenti a sergente.

Nell'articolo 59. restare
di correggere la citazione sosti-
tuita con l'articolo 58. il
57. al cui veramente vuoisi
riferito l'articolo 59.

La modificazione detta

articolo. Ed in favore dei noz-
chieri) è giustificata abbastanza
dalle ragioni esposte dalla
Commissione della Camera
nella relazione che precede il
progetto della legge organica
militare di mare. Solo una vez-
corre avvertire spere stata var-
iata la frase, restando ma-
tto il concetto, che si deve forse
più chiaro, come si può
vedere confrontando le due
edizioni.

Su legge sul reclutamento
dell'esercito ha stabilito che il
premio di servizio (azime) da ac-
cordarsi agli affoldati offria
a quei militari il quale si
obbligano a prestare servizio
in luogo di altri, che se ne
liberassero mediante il versa-
mento di una determinata somma
sia per intero versato nella cassa
dei depositi e prestiti, tranne
che entro quel tal monto indivi-
duale, e ciò rimanga infino a
che il militare non cessi dal
servizio attivo e non passi
ufficiale. Su legge sulla borsa
di mare cerca di conciliare
~~oppo~~ a ~~mi~~ ~~mi~~ gli interessi
del soldato all'atto che riceve
lo appaltamento con quelli



4
28

all'atto del suo ritiro o della
sua promozione; eppero mentre
la disposizione dell'articolo
73. fa sì che il militare
ritirandosi dal servizio e venne
di promosso ufficiale provvisorio
in possesso di un capitale
per sopravvivere agli improvvisi
bisogni derivanti dalla inattata
~~condizione~~ (come volle
appunto la legge sulla leva
leva di terra all'articolo 124),
essasperato ^{dopo tempo} anche il militare appena
assoldato ad abbia a propria
disposizione una parte del
premio onde sopravvivere a' suoi
presenti bisogni, da quali
talora egli viene indotto ad
implicare l'assoldamento.

La vostra Commissione
volle andare più in là, e dello
ammontare del tiro quarto del
premio decise in Bari. Dopo
siti e pesati propone di per-
mettere talvolta il ritiro di una
metà, a giudizio del Ministero.
La Camera parve disposta
a introdurre questa aggiunta
nella legge ed il Ministero
non mancò di essa convinto
per le ragioni che allora si
rissero, che il rendere marco as-
solutamente il diritto di ritirare il
credito prima del termine normale

possa avere utili risultati e
non sia dal temere che con ciò
si venga a rallentare il passo
alle disposizioni, purché il governo
usci con cautela della facoltà
che gli è data, ha in quel
caso modificato l'articolo 71.
(poiché si trattava di rivedere
le disposizioni sui premi di servizio
e garzone, in modo da dare un
carattere di maggiore stabilità
all'art. 70. togliendone la specificazione
della misura del fondo
da prelevarsi in conto della matr.
sul premio d'affidamento, che
sull'esempio della legge per la
bonifica ferma più esaurita in
linea 100, mentre coll'arruolare
del corredo del soldato più andar
oggetto a variazioni, come oggi
appunto se ne appalesa la
necessità).

Il Ministero nell'propor-
re l'art. 79. al Parlamento
nell'approvarlo inteso di eri-
gere in legge l'istituzione della
scuola navale dai novizi ^{maghi} dei
magnifici che sebbene conti pochi
anni di fondazione comincia
a dare eccellenti frutti e
proietta di superare il risultato
che si attendeva da essa
quando nell'anno 1858. venne



costituita; fatto esempio della scuola navale il Ministero pensò a costituire quella dei novizi operai, la quale formera' i macchinisti per le navi da guerra, togliendo così dalla necessità di ricercarli presso gli stazionari.

La modificazione che nel presente progetto si propone all'articolo 92 tende a mettere in legge anche questa seconda istituzione e nel tempo stesso a lasciaraduna maggior larghezza al Governo nel determinare l'età dell'ammissione, onde la legge (essa) vada il men che possibile a soggetta ad essere riconosciuta, come avviene quindi qualvolta essa si occupa delle cose minime.

L'articolo 101 determinava nell'ultimo capoverso quali persone debbano contrarre la firma speciale. Or non si fa certo degli appositi istituti il complesso della legge escluda ogni dubbio al loro riguardo, imponechi anche tenere conto della distanza che costoro non sono compresi tra quelli a cui è riservata la firma ordinaria, solo che si faccia

Vittorio



ricorso all'art. 61 che parla
dell'età degli assoldati ad altra
gera la combinazione dell'obbligo
della firma speciale per
questi, non potendosi ragio-
nabilmente supporre che la
legge abbia immesso che la
persona assoldata in altrui
caso questi un tempo di servizio
di minor durata di quello
che la legge stessa richiedeva
a colui che con quel modo
era stato liberato.

Ritenuto infatti che gli incaricati
marittimi sono in dovere
di prestare un effettivo servizio
nella flotta dall'età di
21 anni fino ad 35 e di andare
poi sia in congedo militare
fino agli anni 40, coll'obbligo
di ritornare sotto le insegne
quante volte si faccia appello
alle armi, egli è ovvio che quel
militare il quale all'età di
35 anni subentra agli obblighi
di un giovane di 21 contratta
la firma speciale di 8 anni
di servizio continuo poiché
l'età minima non gli consente di
contrarre la firma ordinaria
distinta nei due periodi sopra
detti.

Credo comunque abbastanza giusto
sconsigliare l'aggiunta che si propone

R

della parola assoldati.

Il predetto articolo 101. stabilisce al paragrafo primo della ferma decorre dal giorno dello arruolamento; l'art^e 102. fa una eccezione a riguardo di coloro che si arruolano volontariamente prima del 1^o anno di età, per i quali la ferma non decorre che da tale anno. Per togliere il dubbio che gli arruolati in età minore del 1^o anno possano comodissimamente pretendere di essere congedati nel tempo intermedio dall'arruolamento alla decorrere della ferma e perché il disposto dall'articolo 102. non sembra una contraddizione di ciò che in termini assoluti dispone il sott^o primo paragrafo dell'art^e 101. viene proposto di inserire in questo paragrafo una richiesta mio verso l'art^e 102. e di aggiungere a questo secondo articolo un capoverso intero a rafforzare l'obbligo del volontario a servire in età ^{dal giorno} della decorrere della ferma contestata.

Ufficio ad che la scuola dei novizi operai non sommischi altri un numero di macchiaioli sufficiente al bisogno del naviglio a scopo conservarli correnti alla Marina Mercantile,

e così ogni qual volta occorresse uno straordinario bisogno di macchinisti: Ma facilitando il reclutamento si propone, con un'aggiunta all'articolo 104, di permettere l'inquaggio per soli tre anni al punto dei militari che hanno terminata la ferma.

Uma) più essenziale modifica-
zione viene suggerita all'art.
colo 106. Col sconsiglio appurato
~~questa~~ ~~edizione~~, che fu
~~appunto~~ di lunga) disegno
di stampa, stabilisce che gli
altri) operai, che ora si tro-
verebbero in simili) operai, rimanessero
all'servizio militare) può appre-
rire l'area del) macchinista
conseguendo tal forma) spicale
dal) d'anno) di) fin... che per-
-gono) una chiesisti) di) obbligare
-soci) postulati) nel)

• Inoltre essendo le ripetizioni nelle leggi più dannose che profitto vole alla intelligentia di questa, io si propongo in prima luogo di sovrascrivere la dichiarazione dell'obbligo nei novini operaj di contrarre la ferma speciale, quest'obbligo umana dall'articolo 101; ~~in secondo luogo~~ che si faccia sulla decorrenza della ferma, perché già determinata all'articolo 10%.

Col

Di questo

~~Il secondo capoverso dell'articolo 1161~~
~~della legge sulle pene si~~
~~si intendendo incorporare per 10~~
~~anni i sufficienzi che non ria-~~
~~scissero, sia per castigo condotto~~
~~che per incapacità, ad otte-~~
~~nere il grado di allievo mala-~~
~~chierista. La conversione della~~
~~forma da 10 anni equivalente ad~~
~~una pena di 4 anni di servizio,~~
~~che verrebbe inflitta a giudizio del~~
~~Comando del Corpo, bisognerebbe~~
~~in primo luogo contrario allo~~
~~spirito della legge che non impo-~~
~~ne di alcuno le forme speciali;~~
~~in secondo luogo, considerato~~
~~che una proroga, l'incremento~~
~~di servizio riceverebbe dalla sfera~~
~~della competenza del Comando~~
~~del Corpo, e potrebbe apparire ingiusto~~
~~nell'applicazione a quelli che~~
~~per incapacità non potessero~~
~~procedere.~~

La repressione di questo

capoverso lascia invece che

quagli il quale per essa ragione

qualunque incarico avrà au-

muto, termini tal forma per

cui si è obbligato, senza godere

dei vantaggi che ne ha sperato,

e si rimangano questi incarichi

senza dei semplici lavoranti,

oltre al subire i castighi che

a termini dei regolamenti di diser-

guita) la sua condotta riprovere
voste gli affirasse. Molte sta che

La riforma degli articoli 107
e 109 ha per oggetto di rendere
più precisa la dicitura.

Dichiarafo così le ragioni
dell'unico articolo di Legge che
vi propongo, in confido, o Signori,
nella vostra approvazione, essendo
dovuti soprattutto di un debito
che avete formalmente contratto
rimanendo voi.

W 127

Modificazione alla legge 28 luglio
1861 sulle leve di mare

Progetto di legge presentato dal Ministro
alla Marina (Ministero).

Firmata del 21. Ottobre 1861.

Progetto di Legge

Articolo unico

Gli Articoli 12, 13, 47, 57, 58, 59, 61, 73, 74, 79, 101, 102, 103, 106, 107, e 109 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare sono modificati nel senso seguente.

„ L'Articolo 12 „

Coloro che al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° di età, ovvero al tempo della chiamata per la leva, di terna della classe a cui appartengono, quando essa avvenga anteriormente al detto giorno, risultassero in capo di un appagino, saranno cancellati dalle liste di Ditta leva, e passasi in quelle per la leva di mare, se adatta la presunzione che si sia l'essere compiuto il periodo di esercizio della navigazione, o delle arti marittime previsto dagli articoli 4 e 6.

„ L'Articolo 13 „

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco ad quello indicato negli Art. 10 ed 11 sarà trascorso un tempo sufficiente perché possono aver compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

„ L'Articolo 47 „

Capitanto anche l'inservito che abbia un fratello non sanguineo al servizio militare dello Stato, presso i

"questi ultimi:

- "1° Non risultò ammesso nel qualito di
"Capo sarto, capo calzolaio, capo bellega, o di
"minaudiere, o non servì nella qualita di
"ufficiale che abbia terminata la ferma nella qualita
"di apostolo anziano o di soldato, di sergente ordinario, o di solda-
"tario nei casi previsti) dagli art. 97 e 99, pur
"che ^{ad un prezzo da} quest'ultimo ^{stesso} giurine non abbiano
"compito l'anno 17.° di sua età;
- "2° Non sia ammesso nel Corpo V. Equipag.
"gi per leva straordinaria in tempo di pa-
"ce;
- "3° Non si trovi per colpa propria sotto
"le armi oltre la durata dell'annosa,
"mentre ordinario, o per punizione in
"un Corpo di disciplina
- "4° Non sia assentato nelle imbarcazioni o
"per istruzione segreta personale

L'Articolo 51

"Il graduato di basso forza, il marinaro
"di operai più, in via di grazia ed in
"tempo di pace, ottenne dal Re l'assolu-
"to congedo, quando per eventi sopravven-
"ti in famiglia posteriormente all'arres-
"tamento risultò:

- "1° Figlio primogenito di vedova, purché
"non abbia un fratello abile al lavoro
"e maggiore di 16 anni;
- "2° Unico figlio maschio di padre cubitato
"nel 60.° anno di sua età;
- "3° Unico figlio maschio di padre vivo
"d'ambide gli occhi;
- "4° Unico figlio maschio di madre vedova
"o di vedova di figli unici impotenti
"di un'altra vedova;

"Il primo genito di orfanotrofio e di
padre e di
madre minoreni, può esistere.

Articolo 58.

"Il guadagno di bassa forza, il marinario
e l'operaio che trovisi in congedo illimitato,
"D'altra compita l'età di 35 anni, potrà
restare mantenuto in tale posizione, qua-
nco più si sia stato chiamato sotto le armi
"Della età di 35 anni e risultante una
moglie o figlio con più di due figli
minori di anni 16.

Articolo 59.

"Non possono aspirare al favore concesso
"dall'art. 57 i surrogati ordinari, le assol-
"date, e gli assoldati anziani.

"Sono saluti Dello stesso favore i militari
"che sono operai, ma di qualità speciale
"di cui all'articolo 6, e i soldati, sebbene
"grazianti.

Articolo 60.

"Gli individui di bassa forza, a cui non
"manchi più di un anno per compiere
"la loro ferma, possono essere affi-
"dati di proseguire il loro servizio nella
"qualità di assoldati anziani, purché
"si sia oltrepassato l'età di anni 35
"alla fine dell'attuale loro ferma;
"i marinari ed operaio di anni 40 dovranno
"essere marinaio fuochista, perché
"il limite dell'età, in quanto a loro
"chierici essere portato ai 45 anni;
"per quanto appurissimale;
"2° Sono di buona condotta;
"3° Risultino avere il perfetta disposizione

"il diritto di rientro l'ultimo articolo nuova for-
mula.

Articolo 73

"Il premio d'oservi ripartito: nei quarti, etc.
"Dovendo lo amministratore del fondo, per pri-
mo corso il lasciato a disposizione dell'a-
"ssoldato, lasciare un uso somma è fatta
"passare nella cassa dei depositi, e
"prestiti, e sposta intere o parte al beneficio
"dell'assoldato in conformità delle leggi
"sulla Cassa Stessa.

"Di questi interessi a del capitale è sum-
"mato conto all'assoldato, secondo le norme
"da stabilirsi nel Progetto stesso.

"Progetto inteso è da inserire nell'atto di
"ammissione.

Articolo 74.

"Gli assoldati non facenti a volontario potranno ritirare il reddito di cui nello ar-
"ticolo precedente;

"1° Se terminata la ferma conseguano
"l'assoldato congedo;

"2° Se vengano pensionati, riformati, od
"ammessi al servizio di Dittorino;

"3° Se siano promossi ufficiali.

"In circostanze speciali di famiglia del
"l'assoldato potrà il Ministro autorizzare
"il ritiro di una parte del reddito non
"eccedente la metà.

"In caso di morte dell'assoldato il ri-
"tetto di ritirare il reddito passa agli
eredi.

Articolo 75

"C'è ammesso l'ammissione volontaria,

"in qualità de maggi e de novizi maniacci
 "di operai, dei giovani in età inferiore
 "a quella indicata nell'art. 96, perché
 "rimiscono le condizioni determinate
 "dal Regolamento.

(Articolo 10)

(La ferma di servizio è di due specie)
 "ordinaria cioè, e speciale; entrambe co-
 "miniano dal giorno dell'arruolamento,
 "severo il disposto dell'art. 102 in quanto
 "alla ferma dei volontari arruolati più
 "ma del 21° anno di età.

La ferma ordinaria dura tutta dal
 "giorno dell'arruolamento fino a quel-
 "lo in cui l'individuo compie il suo
 "40° anno d'età; si svolge nel tempo
 "di un anno e trentatré mesi di servizio
 "sotto le armi e il rimanente in
 "congedo illimitato.

La ferma speciale è sotto anni
 "e si svolge per tutto sotto le armi.
 Contraggono la prima battuta gli inseriti
 "di marittimi arruolati per effetto del
 "la leva ordinaria ed i volontari che
 "abbiano fatto parte della leva di
 "marina e che siano già inscritti per
 "fare parte.

Contraggono la seconda la sommatoria
 "ordinaria, gli assoldati, ed i volontari che
 "abbiano fatto parte della leva di terra
 "e quelli che si arruolassero prima
 "di essere inseriti sulle liste per la
 "leva di mare.

P.

L'Articolo 102.

„Ha pena a chi volontari avvistati pri-
„ma dell'anno antio non compiono il
„21 d'età,“ diceva Dal 1° gennaio di questo
„anno; ma essi sono inoltre obbligati
„rimanere sotto le armi per tutto il
„tempo anteriore all'anno in cui sono
„privo il loro 21.“

L'Articolo 103.

(Suffitari che hanno compiuta la loro
„fermezza possono optare un'iscrizione a con-
„trarre volontariamente una nuova
„per un tempo non minore di un anno.
„Queste facoltà è fatta per i militari
„del paese al di fuori degli stessi.

L'Articolo 104.

(I nuovi operai che presero servizio nella
„marina militare per apprendere l'arte
„del macchinista, dovranno nel loro pas-
„saggio a macchinisti contrarre l'obbligo
„di servire per sei anni oltre a quel-
„lo della ferma speciale)

L'Articolo 105.

(Spetta alla ferma obbligatoria) Stabilita
„dalla legge, i sotto ufficiali e gli altri
„ufficiali di bassa forza sono provvisti
„di un assoluto ongido, a meno che siano
„nuovi ammessi a contrarre una nuova)

L'Articolo 106.

(È in facoltà del Governo di far leva
„al licenziamento dei maggi, del
„nuovi per otto mesi d'età, e per me-
„titudine all'inizio della carica, per
„chi non abbia raggiunto l'età

2. 6. 1866

" i 19 anni; giunti a questa età i mag.
" già e' ovviamente contrario la ferma spe-
" ciale al paro dei volontari di cui nel
" l'ultimo paragrafo dell'articolo 101. "

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina
Abbiamo decretato e decetiamo:

Il prefato Nostro Ministro è autorizzato a presentare
al Parlamento un progetto di legge per alcune modifiche
e fissazioni alla legge sulla tasa marittima ed a
sostenerne davanti al medesimo la discussione.

Dato in Roma addì 17 Novembre 1861.

